



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO
DEL CENTRO DI RICERCA SU
“FEDERALISMO E AUTONOMIE LOCALI”**

*Emanato con Decreto 22 maggio 2012, n. 587
Ultime modifiche emanate con Decreto 4 maggio 2015, n. 359
Entrate in vigore il 22 maggio 2015*



UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI SSN
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052/9136 – Fax +39 0332 219039
Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. 1.017 – 1.018



**REGOLAMENTO
DEL CENTRO DI RICERCA SU “FEDERALISMO E AUTONOMIE LOCALI”**

INDICE

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Centro di ricerca	3
Art. 2 - Sede del Centro di ricerca	3
Art. 3 - Finalità e obiettivi del Centro di ricerca.....	3
Art. 4 - Attività del Centro di ricerca	3
Art. 5 - Personale aderente al Centro di ricerca.....	4
Art. 6 - Organi del Centro di ricerca	4
Art. 7 - Assemblea degli aderenti.....	5
Art. 8 - Consiglio Scientifico del Centro di ricerca: composizione e norme di funzionamento.....	5
Art. 9 - Compiti del Consiglio Scientifico	5
Art. 10 - Direttore Scientifico del Centro di ricerca	5
Art. 11 - Amministrazione	6
Art. 12 - Finanziamenti.....	6
Art. 13 - Modifiche al regolamento	6
Art. 14 - Cessazione del Centro di ricerca.....	7
Art. 15 - Norma finale di rinvio	7



Art. 1 - Istituzione e denominazione del Centro di ricerca

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto di Ateneo, è istituito il Centro di ricerca su "Federalismo e Autonomie locali" (FEDAL) (d'ora innanzi Centro o Centro di ricerca), ai sensi del D.R. Rep. n. 587/2012 del 22/05/2012.

Art. 2 - Sede del Centro di ricerca

1. Il Centro, quale unità organizzativa diretta a favorire lo svolgimento di attività omogenee di ricerca, dopo aver afferito inizialmente al Dipartimento di Economia, afferisce al Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, ed è ivi funzionalmente e logisticamente allocato, usufruendo degli spazi, dei finanziamenti, delle attrezzature tecnico-scientifiche e del personale messi a disposizione dal Dipartimento, o da altri enti pubblici o privati.

Art. 3 - Finalità e obiettivi del Centro di ricerca

1. Il Centro persegue le seguenti finalità fondamentali:
 - a. Promuovere e potenziare lo sviluppo di linee e programmi di ricerca scientifica sulle tematiche del federalismo, del regionalismo e delle autonomie locali, anche favorendo un approccio multidisciplinare, in particolare, tra indagine gius-pubblicistica e indagine economico-aziendale;
 - b. Ampliare la diffusione degli studi costituzionalistici e di diritto pubblico sui sistemi federali, sull'organizzazione costituzionale dello Stato, sui processi di globalizzazione, sulla tutela dei diritti fondamentali e sul federalismo fiscale;
 - c. Realizzare attività di alta formazione all'interno dell'Ateneo Insubre e al suo esterno, indirizzandosi in particolare alle autonomie locali, territoriali e funzionali.

Art. 4 - Attività del Centro di ricerca

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 e nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria, il Centro può svolgere, tra l'altro, le seguenti attività:
 - a. Accrescere gli argomenti di studio del diritto costituzionale, del diritto amministrativo e del diritto comparato, con specifica attenzione per gli ambiti del federalismo, del regionalismo, della tutela dei diritti fondamentali, del diritto costituzionale sanitario e del diritto pubblico dell'ambiente;
 - b. Promuovere e approfondire ricerche interdisciplinari sui temi del federalismo e delle autonomie locali, favorendo sinergie tra competenze giuridiche, storiche ed economico-aziendali;
 - c. Agevolare la pubblicazione di prodotti di ricerca, inerenti alle finalità del Centro, nel rispetto degli indicatori di processo e di prodotto, previsti dalla normativa vigente, al fine di esplicitare procedure prestabilite e trasparenti per la scelta dei contributi e di pubblicare lavori rilevanti sotto il profilo scientifico;
 - d. Proporre e svolgere, all'interno e all'esterno dell'Ateneo, attività formative e di aggiornamento nel campo del diritto e del management delle pubbliche amministrazioni e in particolare delle autonomie locali, con particolare attenzione alle tematiche della semplificazione amministrativa, dell'organizzazione e della gestione del lavoro, dell'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, della fiscalità locale;



- e. Proporre e svolgere, all'interno e all'esterno dell'Ateneo, attività formative e di aggiornamento nel campo del diritto delle autonomie locali, con specifico rilievo per i temi della responsabilità contabile e amministrativa;
 - f. Proporre e promuovere iniziative di collaborazione con altri Centri di ricerca o Dipartimenti dell'Ateneo, con altri Centri di ricerca o strutture pubbliche o private che si occupino delle tematiche inerenti alle finalità del Centro, nonché con enti pubblici e privati, istituzioni e altri soggetti che operano in particolare nel territorio delle Province di Como e di Varese e che possono avere interesse per le attività svolte dal Centro;
 - g. Promuovere occasioni di confronto, di diffusione e di divulgazione delle conoscenze e dei risultati raggiunti con la propria attività, mediante comunicazioni, convegni, seminari, corsi, iniziative editoriali e pubblicistiche e ogni altro programma formativo e informativo utile al perseguimento delle finalità del Centro stesso;
 - h. Istituire eventuali premi e/o borse di ricerca, nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore.
2. L'attività del Centro è verificata ogni due anni dal Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, nelle forme, nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 5 - Personale aderente al Centro di ricerca

1. Sono membri aderenti al Centro i Professori e Ricercatori universitari proponenti la sua istituzione e individuati nel decreto rettorale istitutivo dello stesso; sono inoltre già membri del Centro tutti i soggetti che hanno aderito ad esso successivamente alla sua istituzione e sino alla data di modifica del presente Regolamento, indicati in un allegato ad esso.
2. Possono inoltre aderire al Centro altri professori e ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria, nonché professori e ricercatori universitari di altri Atenei, studiosi non universitari, anche dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o professionisti, che svolgano attività di ricerca o di alta formazione nell'ambito dei settori di attività del Centro o delle sue finalità, mediante domanda di adesione, corredata da curriculum scientifico o professionale e proposta di progetto o tema di interesse in linea con le finalità del Centro, sulla quale si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico di cui al successivo art. 7. Contro il diniego decide definitivamente il Consiglio di amministrazione.
3. Possono svolgere attività nell'ambito del Centro, oltre agli aderenti, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio Scientifico, laureandi, specializzandi, dottorandi di ricerca, borsisti, assegnisti di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private.
4. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico del Centro dovrà accertare l'esistenza di idonea copertura assicurativa, relativa a infortuni e responsabilità civile.
5. Il Centro si avvale per il proprio funzionamento di personale messo a disposizione da Dipartimenti dell'Università o da terzi mediante convenzioni con l'Università.
6. Il Centro può utilizzare, previa approvazione del Dipartimento ospitante, i locali e le apparecchiature in dotazione alle strutture ove afferiscono gli aderenti al Centro.

Art. 6 - Organi del Centro di ricerca

1. Sono organi del Centro:
 - a. l'Assemblea degli aderenti;



- b. il Consiglio Scientifico;
- c. il Direttore Scientifico.

Art. 7 - Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea degli aderenti, presieduta dal Direttore scientifico del Centro o, in sua assenza, dal decano per ruolo e, a parità di anzianità in ruolo, dal più anziano di età, esercita le funzioni elettive di cui all'art. 8 del presente Regolamento, nonché le funzioni di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
2. Essa, inoltre, può essere convocata dal Direttore scientifico del Centro o su richiesta di metà dei suoi componenti con diritto di voto, per assumere indirizzi o proposte di deliberazione, inerenti alle finalità fondamentali del Centro, di cui all'art. 3.

Art. 8 - Consiglio Scientifico del Centro di ricerca: composizione e norme di funzionamento

1. Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore Scientifico e da un numero di membri, compreso tra quattro e sei, eletti dall'Assemblea degli aderenti tra i membri del Centro.
2. Il Consiglio Scientifico è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture e dura in carica tre anni, con possibilità di rinnovo del mandato. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, su convocazione del Direttore scientifico, l'Assemblea degli aderenti al Centro provvede alla designazione dei membri del Consiglio scientifico.
3. Il Consiglio Scientifico può cooptare, al suo interno, personalità scientifiche ed esperti, in funzione di loro specifiche competenze e in numero non superiore alla metà dei membri elettivi. I membri cooptati partecipano alle riunioni del Consiglio ed esprimono voto meramente consultivo. Ai fini delle delibere del Consiglio, i membri cooptati non contribuiscono alla formazione del numero legale.
4. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide se è presente la metà più uno dei membri effettivi; le deliberazioni sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore. Di ogni riunione viene redatto verbale sommario, che viene approvato dal Consiglio Scientifico.

Art. 9 - Compiti del Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - a. designa il Direttore Scientifico del Centro;
 - b. contribuisce allo sviluppo delle attività del Centro;
 - c. individua e programma le linee dell'attività scientifica del Centro;
 - d. approva il programma delle ricerche e il piano finanziario annuale proposto dal Direttore scientifico;
 - e. approva il rendiconto finale predisposto dal Direttore scientifico;
 - f. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
 - g. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;
 - h. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro.

Art. 10 - Direttore Scientifico del Centro di ricerca

1. Il Direttore Scientifico del Centro è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro tra i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori universitari dell'Università degli Studi dell'Insubria aderenti



al Centro, esterni al Consiglio stesso, ed è nominato con Decreto del Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture.

2. Le funzioni di Direttore dovranno essere attribuite a un docente a tempo pieno.
3. Il Direttore dura in carica un triennio e può essere confermato. La durata del mandato del Direttore Scientifico coincide con quella del Consiglio Scientifico. Almeno tre mesi prima dalla scadenza del triennio, il Consiglio Scientifico procede alla designazione del Direttore.
4. Il Direttore Scientifico svolge le seguenti funzioni:
 - a. rappresenta il Centro, mantiene i rapporti con le autorità e gli organi accademici, sovrintende e coordina l'attività svolta dal Centro;
 - b. convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all'anno e quando non meno di un terzo dei membri ne faccia richiesta. La convocazione è inviata a mezzo di lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
 - c. presiede il Consiglio Scientifico, ne coordina l'attività e provvede all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio;
 - d. predispone e presenta al Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma delle ricerche unitamente al preventivo relativo all'impiego dei fondi disponibili nell'anno;
 - e. predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio Scientifico e al Consiglio del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, la relazione sull'attività del Centro svolta nell'anno, sui fondi ottenuti e sulla loro utilizzazione;
 - f. può designare un Vice Direttore tra i membri del Consiglio Scientifico, che lo coadiuvi nella sua attività e lo supplisca in caso di impedimento o di assenza.

Art. 11 - Amministrazione

1. Il Centro è qualificato come centro di costo del Dipartimento e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Diritto, Economia e Culture.

Art. 12 - Finanziamenti

1. Il Centro opera, in particolare, con finanziamenti erogati da:
 - a. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e altri Ministeri interessati all'area di ricerca del Centro;
 - b. Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - c. Regioni, Enti locali e altri Enti pubblici o privati o Fondazioni;
 - d. Comunità Europea o altri organismi internazionali;
 - e. organizzazioni, imprese e istituzioni nazionali e internazionali;
 - f. eventuali contributi del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, o di altri Dipartimenti dell'Ateneo o dell'Amministrazione centrale;
 - g. donazioni e lasciti;
 - h. entrate diverse.

Art. 13 - Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto in Consiglio e approvate dagli organi accademici competenti.



Art. 14 - Cessazione del Centro di ricerca

1. Il Centro cessa su proposta degli aderenti al Centro, con delibera approvata dall'Assemblea degli aderenti a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti e comunicata agli organi accademici competenti, oltre che nei casi stabiliti dall'art. 62 dello Statuto dell'Ateneo.

Art. 15 - Norma finale di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia in particolare allo Statuto di Ateneo, al Regolamento generale di Ateneo e al Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità.



Allegato:

Elenco aderenti successivi all'Istituzione del Centro

Dott. Luigi Alla (AGCOM)

Dott. Francesco Biagi (Università di Bologna)

Prof. Maurizio Cafagno (DEC)

Dott.ssa Stella Coglievina (DEC)

Prof. Giuseppe D'Elia (Dipartimento di Economia)

Prof. Alessandro Ferrari (DEC)

Prof. Umberto Galmarini (DEC)

Prof. Antonio Orecchia (DISTA)

Prof. Lino Panzeri (DEC)

Prof.ssa Francesca Ruggieri (DEC)

Prof.ssa Giulia Tiberi (DEC)